



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 83/13

di iniziativa del Consigliere G. FALCOMATÀ recante:

"Riconoscimento della devozione alla Madonna della Consolazione di Reggio Calabria quale patrimonio identitario regionale. Tutela della tradizione dei portatori della Vara e promozione della mostra permanente sul culto mariano"
relatore: E. IONÀ;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	05/06/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	09/06/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 83/13^A di iniziativa del consigliere regionale Falcomatà pag. 3

Riconoscimento della devozione alla Madonna della Consolazione di Reggio Calabria quale patrimonio identitario regionale. Tutela della tradizione dei portatori della Vara e promozione della mostra permanente sul culto mariano

Normativa nazionale

Legge 27 settembre 2007, n. 167 pag. 14

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 pag. 17

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Normativa regionale

Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 pag. 20

Riordino dell'organizzazione turistica regionale

Documentazione correlata

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) pag. 40



Proposta di legge recante:

“Riconoscimento della devozione alla Madonna della Consolazione di Reggio Calabria quale patrimonio identitario regionale. Tutela della tradizione dei portatori della Vara e promozione della mostra permanente sul culto mariano”.

Il Consigliere regionale proponente:

F.to Giuseppe Falcomatà

Proposta di legge recante:

“Riconoscimento della devozione alla Madonna della Consolazione di Reggio Calabria quale patrimonio identitario regionale. Tutela della tradizione dei portatori della Vara e promozione della mostra permanente sul culto mariano”.

RELAZIONE DESCRITTIVA

La città di Reggio Calabria custodisce da secoli una profonda e diffusa devozione popolare verso la Madonna della Consolazione, figura mariana che rappresenta uno dei riferimenti spirituali più significativi per la comunità reggina.

La Madonna della Consolazione è stata proclamata Patrona Principale di Reggio Calabria ufficialmente il 26 agosto del 1752 con decreto della Sacra Congregazione dei Riti, organo del Vaticano all'epoca responsabile del Culto e delle cause dei Santi, consolidando una tradizione religiosa, culturale e identitaria profondamente radicata nel tessuto sociale della popolazione reggina. La devozione nei confronti della Madonna della Consolazione costituisce uno degli elementi più rappresentativi della religiosità popolare della Calabria e si esprime attraverso riti, celebrazioni e manifestazioni collettive di grande partecipazione. Secondo una delle ipotesi di tradizione storica, l'icona della Madonna della Consolazione, un'antica icona di Maria con il Bambino, fu portata a Reggio Calabria nel X secolo da Sant'Elia lo Speleota, eremita basiliano nato a Reggio nel IX secolo (863-960), da Pietro Bozzetta (o Labocetta) e Leonzia Lentini nobili reggini. Il Santo donò il piccolo quadro, un'effigie orientale di grande pregio, ai genitori che lo collocarono nella piccola cappella edificata sul terreno di un'amena collinetta che guarda il mare di loro proprietà.

L'icona fu collocata sopra un altare appositamente costruito ed era venerato da chi sostava in preghiera in quel santo luogo, in particolare alcuni diaconi selvaggi e degli eremiti che, attratti dalla serenità che vi si respirava, avevano creato un romitorio. Il luogo era indicato come L'Eremo della Madonna. Con il trascorrere dei secoli, il terreno su cui sorgevano la cappella e il convento erano passati per via ereditaria alla famiglia Diano Melito/Mileto ed erano ancora beni di proprietà di questa famiglia quando nel 1533 l'Arcivescovo di Reggio, Monsignor Centelles, concesse ai Frati Cappuccini di Valletuccio di fondare un convento del loro ordine nei dintorni della città. Il luogo prescelto fu esattamente quello dove sorgevano il romitorio e il convento e il Melito/Mileto non esitò a concedere una parte di quelle terre che gli appartenevano per consentire ai frati di costruire una chiesa con chiostro e un nuovo convento in onore di Nostra Signora della Consolazione. Alcuni anni dopo, il nobile Camillo Diano, sindaco della città, commissionò al pittore Nicolò Andrea Capriolo un nuovo dipinto da donare alla chiesa poiché l'antica icona appariva inadeguata alla grandezza del nuovo altare. Per rendere omaggio all'ordine francescano cui i cappuccini appartenevano, la nuova immagine incluse San Francesco d'Assisi e Sant'Antonio da Padova ai lati della Vergine. L'antico quadretto che aveva dato inizio alla devozione Camillo Diano lo portò con sé come sacro ricordo. Il quadro eseguito nel 1547 è quello che ancor oggi il popolo reggino venera con profonda devozione, a cui sono attribuiti numerosi miracoli. Tra i frati chiamati dal Vescovo Centelles vi erano Bernardini Molizzi e Lodovico Comi, reggini, cofondatori dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

Fra i tanti episodi più significativi nella storia della devozione cittadina vi è quello legato alla grave epidemia di peste che colpì la città di Reggio Calabria nel 1576. Esattamente un anno dopo, nel 1577, la Madonna della Consolazione parlò a un umile frate cappuccino, Fra Antonino Tripodi, presso l'Eremo, annunciando la fine della pestilenza. Ed ancora, il ritorno della peste nel 1636. In quell'occasione le autorità civili e religiose della città affidarono formalmente la comunità alla protezione della Madonna della Consolazione, invocandone l'intercessione e rafforzando il legame spirituale tra la popolazione reggina e l'icona custodita all'Eremo. Nel corso dei secoli la comunità reggina ha continuato a rivolgersi alla Madonna della Consolazione nei momenti di difficoltà collettiva. Due momenti particolarmente significativi nella storia civile e religiosa della città furono i terremoti del 1783 e quello del 1908, che incisero gravemente su Reggio Calabria causando distruzioni e perdite umane. In quei due tragici momenti la devozione alla Madonna della Consolazione rappresentò per la popolazione un importante riferimento spirituale e simbolico nella fase di ricostruzione morale e sociale della comunità. Nel corso del tempo la tradizione religiosa si è consolidata attraverso un articolato insieme di riti e celebrazioni che coinvolgono l'intera città. Attori principali, fin dal loro insediamento, furono i Frati Cappuccini, custodi della Sacra Effigie, che si spesero per il popolo di Reggio. In tempo di epidemie, curavano e offrirono la loro vita per il prossimo, in tempo di guerra combatterono a fianco dei cittadini e ne difesero sempre gli interessi, in tempo di pace dispensavano consigli e dividevano il poco con chi nulla possedeva. La venerazione dell'icona è caratterizzata dalla tradizionale discesa del quadro dall'Eremo verso la città nel mese di settembre, momento che segna simbolicamente l'incontro tra il Santuario e la comunità cittadina. Il quadro viene collocato presso la Cattedrale, dove rimane per alcune settimane consentendo ai fedeli di rendergli omaggio. La tradizione prevede inoltre un secondo momento particolarmente significativo: nel mese di novembre si svolge infatti la processione di restituzione, durante la quale il quadro viene riportato solennemente alla Basilica dell'Eremo, rinnovando simbolicamente il legame tra il Santuario e la Città.

Elemento centrale di queste celebrazioni è la presenza dei tradizionali portatori della Vara, di Maria SS. della Consolazione. Essi sono i testimoni e i custodi di una consuetudine plurisecolare. Un'antica tradizione popolare che si tramanda di generazione in generazione. Oggi, raccolti in una associazione che rappresenta insieme la più antica e l'unica tradizione vivente della città che ha assimilato nei suoi aderenti quella devozione alla Patrona della Città che diventa valore identitario territoriale. Essi hanno il compito di trasportare a spalla la grande struttura processionale che sostiene l'icona sacra durante le celebrazioni, rappresentando una delle espressioni più autentiche della partecipazione popolare alla devozione mariana. La loro presenza testimonia il forte radicamento della tradizione nella comunità locale e il valore identitario di tali manifestazioni religiose. Attraverso i secoli questa devozione ha generato un patrimonio culturale e religioso di grande valore composto da opere d'arte, documenti storici, paramenti liturgici, ex voto, testimonianze fotografiche e materiali legati alla religiosità popolare, che costituiscono una parte significativa del patrimonio immateriale della Calabria. La presente proposta di legge intende promuovere la valorizzazione di questo patrimonio storico, culturale e religioso attraverso iniziative di

studio, conservazione e divulgazione, nonché mediante l'istituzione di una mostra permanente dedicata al culto mariano e alla tradizione della Madonna della Consolazione.

La mostra permanente rappresenterebbe uno spazio di conservazione, studio e divulgazione delle testimonianze legate alla devozione mariana nel territorio reggino e più in generale nel contesto mediterraneo, contribuendo al rafforzamento dell'offerta culturale e turistica della città.

La legge promuove inoltre la collaborazione tra Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria, istituzioni ecclesiastiche, università ed enti culturali, al fine di sostenere attività di ricerca, restauro, divulgazione e promozione del patrimonio religioso e culturale legato alla tradizione mariana.

L'obiettivo è quello di valorizzare una delle espressioni più significative della religiosità popolare calabrese, favorendo al contempo lo sviluppo culturale, sociale e turistico del territorio e contribuendo alla tutela e alla trasmissione alle future generazioni di una tradizione profondamente radicata nella storia della comunità reggina.

La Madonna della Consolazione rappresenta un riferimento spirituale, culturale e identitario fondamentale per la comunità reggina e calabrese. La presente legge nasce dalla volontà di tutelare e valorizzare tale patrimonio immateriale, con uno sguardo volto alla conservazione delle tradizioni e alla promozione di un turismo culturale e religioso sostenibile.

La proposta si compone di 6 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 prevede le finalità e gli obiettivi della legge;
- l'art. 2 prevede l'oggetto della valorizzazione;
- l'art. 3 disciplina la promozione dell'istituzione della mostra permanente sul culto mariano;
- l'art. 4 prevede il riconoscimento della tradizione dei portatori della Vara;
- l'art. 5 istituisce il Comitato di indirizzo per la valorizzazione della devozione alla Madonna della Consolazione di Reggio Calabria e delle tradizioni popolari ad essa connesse;
- l'art. 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge recante “Riconoscimento della devozione alla Madonna della Consolazione di Reggio Calabria quale patrimonio identitario regionale. Tutela della tradizione dei portatori della Vara e promozione della mostra permanente sul culto mariano” non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come espressamente previsto all’articolo 6 (clausola di invarianza finanziaria).

Assenza di nuovi o maggiori oneri

Le disposizioni contenute nel provvedimento hanno natura prevalentemente ordinamentale, programmatica e di riconoscimento istituzionale. Le attività previste rientrano nelle competenze già esercitate dalla Regione Calabria in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, religioso e identitario, nonché di promozione turistica e culturale.

L’attuazione degli interventi avviene, pertanto, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza determinare incrementi di spesa.

Modalità di attuazione degli interventi

Le iniziative previste dagli articoli 1 e 2 (attività di valorizzazione culturale, educativa, turistica e museale) saranno realizzate attraverso:

la riallocazione e l’utilizzo delle risorse già destinate ai programmi regionali di promozione culturale e turistica;

il coordinamento con strumenti di programmazione già esistenti (piani culturali, turistici e di valorizzazione del patrimonio immateriale);

il coinvolgimento di enti locali, istituzioni culturali ed ecclesiastiche senza nuovi impegni finanziari diretti.

Mostra permanente sul culto mariano (Art. 3)

Trattasi di promozione della mostra permanente. La eventuale istituzione avviene senza oneri a carico del bilancio regionale, potrà essere realizzata anche mediante l’utilizzo di beni immobili già disponibili, inclusi quelli confiscati alla criminalità organizzata. La gestione può essere affidata a una fondazione di partecipazione, costituita con il concorso di soggetti pubblici e privati, la quale opererà prevalentemente attraverso risorse proprie, contributi volontari, finanziamenti esterni e forme di partenariato. La eventuale partecipazione della Regione alla fondazione è limitata alle risorse già disponibili, senza nuovi stanziamenti.

Tradizione dei portatori della Vara (Art. 4)

Le attività di tutela e valorizzazione della tradizione dei portatori della Vara si inseriscono nell'ambito delle politiche regionali già finanziate per la promozione delle tradizioni popolari e del patrimonio immateriale, senza necessità di ulteriori risorse.

Comitato di indirizzo (Art. 5)

L'istituzione e il funzionamento del Comitato di indirizzo non comportano oneri aggiuntivi, sono garantiti mediante l'utilizzo delle risorse interne già esistenti, prevedono la partecipazione a titolo gratuito dei componenti, escludendo compensi, indennità o rimborsi.

Eventuali fonti integrative

Le iniziative previste potranno essere ulteriormente sostenute attraverso fondi europei e nazionali già programmati, contributi di enti locali e soggetti privati, sponsorizzazioni e strumenti di partenariato pubblico-privato, risorse derivanti da attività della fondazione (bigliettazione, eventi, donazioni). Tali eventuali fonti non incidono sul bilancio regionale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la proposta di legge non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale, è coerente con il principio dell'invarianza finanziaria, utilizza esclusivamente risorse già disponibili a legislazione vigente.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

.”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che definisce le finalità e gli obiettivi della legge.			0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che definisce l'ambito della			

	valorizzazione.			
Art. 3	Prevede la promozione dell'istituzione della mostra permanente sul culto mariano.			
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che prevede il riconoscimento della tradizione dei portatori della Vara.			0
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale che disciplina la istituzione del Comitato di indirizzo per la valorizzazione della devozione alla Madonna della Consolazione di Reggio Calabria e delle tradizioni popolari ad essa connesse. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.			0
Art. 6	Clausola di invarianza finanziaria.			0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0,00			

	0,00			
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Riconoscimento della devozione alla Madonna della Consolazione di Reggio Calabria quale patrimonio identitario regionale. Tutela della tradizione dei portatori della Vara e promozione della mostra permanente sul culto mariano.

Art. 1

(Riconoscimento della devozione alla Madonna della Consolazione quale patrimonio identitario regionale)

1. La presente legge promuove la valorizzazione storico-culturale, religiosa e identitaria del culto della Madonna della Consolazione, che rappresenta da secoli uno dei principali riferimenti spirituali e identitari per la popolazione di Reggio Calabria, quale elemento centrale del patrimonio immateriale della Calabria.
2. La Regione Calabria riconosce il valore del culto mariano come espressione di religiosità popolare e tradizione storica, incentivandone la conoscenza attraverso iniziative culturali, educative, turistiche e museali, favorendone la trasmissione alle future generazioni.
3. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione promuove, a livello regionale, nazionale e internazionale, iniziative culturali, religiose e turistiche connesse alle celebrazioni. Le celebrazioni e le tradizionali processioni legate al culto della Madonna della Consolazione sono inserite nei programmi regionali di promozione del patrimonio culturale immateriale e del turismo religioso.

Art. 2

(Ambiti della valorizzazione)

1. Gli interventi della valorizzazione di cui alla presente legge riguardano:

- a) il culto secolare della Madonna della Consolazione e le celebrazioni religiose ad esso connesse;
- b) le tradizionali processioni che si svolgono annualmente con la discesa dell'icona dalla Basilica dell'Eremo alla Basilica Cattedrale Metropolitana di Maria Santissima Assunta nel mese di settembre e con la successiva restituzione dell'icona al santuario nel mese di novembre;
- c) la tradizione dei portatori della Vara, custodi della processione, quale espressione di religiosità popolare e identità culturale della comunità;
- d) il patrimonio artistico, musicale, archivistico, liturgico e documentale nonché i cimeli privati connessi alla devozione mariana nel territorio reggino;
- e) i luoghi della tradizione devozionale e religiosa legati alla Madonna della Consolazione, con particolare riferimento alla Basilica dell'Eremo e alla Cattedrale Metropolitana.

Art. 3

(Istituzione e gestione della mostra permanente sul culto mariano)

1. La Regione Calabria, di concerto con il Comune di Reggio Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, promuove l'istituzione della mostra permanente sul culto mariano, con particolare riferimento alla figura della Madonna della Consolazione, presso una sede idonea individuata nel territorio regionale, anche tra i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce la costituzione di una fondazione di partecipazione, ai sensi del codice civile, con il concorso di soggetti pubblici e privati, ivi inclusi enti locali, istituzioni culturali, enti ecclesiastici, università e altri soggetti senza scopo di lucro operanti nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale e religioso.

3. La fondazione di cui al comma 2 è preposta alla gestione, organizzazione e valorizzazione della mostra e persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) documentare e valorizzare la storia e la diffusione del culto mariano in Calabria e nel Mediterraneo;
- b) acquisire, conservare ed esporre opere d'arte, ex voto, documenti, paramenti sacri, cimeli privati, fotografie e materiali multimediali;
- c) promuovere attività didattiche, iniziative culturali, visite guidate, laboratori, seminari e convegni;
- d) sviluppare progetti di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni accademiche e scientifiche;
- e) favorire la fruizione pubblica e l'accessibilità del patrimonio espositivo.

4. Lo statuto della fondazione disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, la composizione degli organi, le modalità di funzionamento, le forme di

partecipazione dei soggetti aderenti e i criteri di gestione, assicurando la prevalenza dell'interesse pubblico.

5. La partecipazione della Regione alla fondazione avviene nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Riconoscimento della tradizione dei portatori della Vara)

1. La Regione Calabria riconosce il valore storico, culturale e identitario della tradizione dei portatori della Vara, che partecipano al trasporto dell'icona della Madonna della Consolazione durante le celebrazioni religiose e le processioni cittadine.

2. L'attività dei portatori della Vara costituisce espressione della religiosità popolare e rappresenta una tradizione tramandata nel tempo all'interno della comunità reggina.

3. La Regione promuove iniziative finalizzate alla tutela, valorizzazione e trasmissione della tradizione dei portatori della Vara alle future generazioni, anche attraverso attività di studio, documentazione e divulgazione.

Art. 5

(Comitato di indirizzo)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, il Comitato di indirizzo per la valorizzazione della devozione alla Madonna della Consolazione di Reggio Calabria e delle tradizioni popolari ad essa connesse. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il Comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, che lo presiede, ed è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
- b) il Sindaco del Comune di Reggio Calabria, o suo delegato;
- c) il Sindaco metropolitano, o suo delegato;
- d) un rappresentante dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova;
- e) rappresentanti delle istituzioni culturali e delle università;
- f) rappresentanti delle associazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, comprese l'associazione dei portatori della Vara e altre associazioni impegnate nella tutela e valorizzazione delle tradizioni popolari.

3. Il Comitato promuove:

- a) attività di ricerca storica e scientifica sulla tradizione della Madonna della Consolazione;
- b) iniziative culturali, educative e divulgative;
- c) interventi di restauro e conservazione del patrimonio artistico e documentale connesso alla devozione mariana;
- d) eventi e manifestazioni culturali di rilievo regionale e nazionale;
- e) itinerari turistico-religiosi connessi al culto della Madonna della Consolazione.

4. La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di

compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

F.to Giuseppe Falcomatà

LEGGE 27 settembre 2007 , n. 167

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Vigente al : 11-6-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione stessa.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno 2008 ed in euro 148.600 annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche al fine dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, il Guardasigilli: Mastella -----

Allegato

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

LEGGE 27 settembre 2007 , n. 167

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Vigente al : 11-6-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione stessa.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno 2008 ed in euro 148.600 annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche al fine dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali

Visto, il Guardasigilli: Mastella -----

Allegato

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8

Riordino dell'organizzazione turistica regionale.

(BURC n. 7 del 01 aprile 2008, supplemento straordinario n. 4 dell'11 aprile 2008)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 12 dicembre 2008, n. 40; 26 febbraio 2010, n. 8; 28 marzo 2012, n. 9; 25 gennaio 2019, n. 2; 19 novembre 2020, n. 22; 28 dicembre 2021, n. 40; 12 gennaio 2023, n. 1)

(Il Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 giugno 2008, depositato in cancelleria il 17 giugno 2008 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2008. Ha impugnato gli artt. 31 e 32 della presente legge.

Successivamente la Regione Calabria è intervenuta, in data successiva al ricorso, con la [legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40](#), abrogativa di tutte le disposizioni impugnate, eliminando i profili di illegittimità costituzionale sollevati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha formalizzato atto di rinuncia al ricorso, con atto notificato alla Regione Calabria in data 24 marzo 2009.

La Corte costituzionale, con ordinanza 24 giugno - 1 luglio 2009, n. 199 - pubblicata nella [Gazz. Uff. n. 27 del 8 luglio 2009](#), prima serie speciale - ha dichiarato estinto il processo.)

TITOLO I Organizzazione territoriale

CAPO I Obiettivi

Art. 1 (Principi e finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 117 della [Costituzione](#), le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei principi dello [Statuto](#) Regionale e della [Legge 29 marzo 2001 n. 135](#) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Regione riconosce:
 - a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria;
 - b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative;
 - c) l'importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l'applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale;
 - d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile;
 - e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla pianificazione del comparto turistico;
 - f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico;
 - g) la promozione di azioni di tutela del turista;
 - h) la promozione dell'immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale;

- i) l'importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo *nonché mediante la previsione di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica della Regione Calabria.*¹
- i-bis) *la necessità della rivisitazione coordinata, nei contenuti, nel format e nell'immagine, della segnaletica turistico-culturale regionale, attraverso l'inserimento obbligatorio del marchio turistico unico della Regione Calabria, nonché delle informazioni, anche in lingua inglese.*²
- 3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l'insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

Art. 2 (Funzioni)

- 1. Oltre alle funzioni attribuite con la presente legge, la Regione, le Province e i Comuni esercitano quelle dettagliatamente disciplinate dagli articoli 53 e seguenti della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) e successive modifiche.

CAPO II Programmazione regionale

Art. 3 (Piano di sviluppo turistico)³

- 1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.
- 2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo.
- 2-bis. *E' prorogata di un anno la scadenza del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2019/2021; è rinviata, pertanto, di un anno la redazione e l'approvazione del nuovo Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2022/2024, fermo restando l'invarianza dei criteri, dei parametri e delle indicazioni generali contenute nel Piano stesso; ai sensi dell'articolo 4, la fase attuativa per l'anno 2022 è demandata alla successiva approvazione del Piano Esecutivo Annuale d'Immagine e Promozione Turistica 2022.*⁴

¹ Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 28 marzo 2012, n. 9.

² Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 28 marzo 2012, n. 9.

³ Vedi anche art. 7, comma 1, l.r. 25 gennaio 2019, n. 2.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 28 dicembre 2021, n. 40.

3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai *distretti turistici regionali*.⁵
4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere:
 - a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell'offerta turistica regionale - Piano di *Marketing* Turistico Regionale. In particolare il Piano di *Marketing* deve individuare:
 - lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo;
 - il posizionamento competitivo dell'offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti;
 - gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti;
 - la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali;
 - b) la definizione della strategia e l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'offerta turistica regionale, deve identificare e definire:
 - le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica;
 - i prodotti e i servizi turistici congrui con un'efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali;
 - le azioni necessarie per migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali;
 - gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria;
 - le azioni per la promozione dell'utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi;
 - le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria;
 - gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale;
 - le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese;
 - i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l'implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali.
 - c) le modalità operative per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subito le censure della Corte Costituzionale, della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) (Legge Finanziaria 2006);
 - d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

⁵ L'art. 9, comma 1, lett. a), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6" con le parole "distretti turistici regionali".

Art. 4*(Piano esecutivo annuale)*⁶

1. Il Piano di cui al precedente articolo 3 si attua attraverso Programmi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. I Programmi Annuali devono contenere:
 - a) le schede dei Progetti da avviare e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile;
 - b) il rapporto di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione dei Progetti in corso di realizzazione o conclusi nell'anno precedente e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.
2. La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare, prima dell'approvazione, i Programmi Annuali di Attuazione per acquisirne il parere.
3. La Giunta regionale informa semestralmente la competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione.

Art. 5*(Sistema dei finanziamenti)*

1. Per l'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione, la Regione destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti di interesse regionale sia per i progetti di interesse locale proposti nell'ambito dei *distretti turistici regionali*.⁷

[Art. 6⁸*(Sistema Turistico Locale)*

1. *Per Sistemi Turistici Locali (STL) si intendono le aggregazioni dei soggetti pubblici e privati rappresentativi che operano per lo sviluppo della filiera economica turistica, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori nonché di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici locali e del sistema integrato di offerta turistica. I Sistemi Turistici Locali operano nell'ambito di contesti turistici omogenei caratterizzati dall'offerta integrata di luoghi, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese e attività turistiche singole o associate.*
2. *Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi Turistici Locali attraverso il coinvolgimento attivo di Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Enti Parchi, altri Enti Locali, Associazioni di categoria di settore, nonché con altri soggetti pubblici e privati locali individuati dall'art. 1 del DPCM 13 settembre 2002.*
3. *La Giunta regionale riconosce i Sistemi Turistici Locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).*
4. *I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del Sistema Turistico Locale di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente*

⁶ Vedi anche art. 7, comma 1, l.r. 25 gennaio 2019, n. 2.

⁷ L'art. 9, comma 1, lett. b), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6" con le parole "distretti turistici regionali".

⁸ Articolo abrogato dall' art. 9, comma 1, lett. c), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2.

*Commissione consiliare. Tra detti criteri e modalità di cofinanziamento la Giunta regionale terrà conto prioritariamente della capacità di autofinanziamento da parte dei Sistemi Turistici Locali (STL) dei progetti di valorizzazione e sviluppo turistico locale, nonché delle aree subregionali che subiscono particolari situazioni di emergenza che si riflettono sulle strutture turistico-alberghiere.*⁷

Art. 7⁹

(Funzioni del Sistema Turistico Locale)

1. *Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a:*
 - a) *sviluppare moderne potenzialità turistiche;*
 - b) *irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti;*
 - c) *integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione;*
 - d) *realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale;*
 - e) *promuovere e sostenere l'innovazione tecnologica;*
 - f) *favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze manageriali;*
 - g) *valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un'elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico; h) incrementare e sviluppare la domanda turistica.*⁷

Art. 8

(Marchio di qualità)

1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che caratterizza l'impegno a realizzare, in ambito turistico, una rete di servizi pubblici e privati tra loro omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili.
2. La Regione di concerto con i *distretti turistici regionali*¹⁰ istituisce un numero limitato di Marchi Territoriali caratterizzanti i territori più significativi, con una chiara delimitazione rispetto al Marchio di qualità regionale.
3. I criteri e le modalità per l'istituzione dei Marchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

Art. 9

(Comitato istituzionale)

1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall'Assessore regionale competente per il settore, composto da:
 - a) Assessori Provinciali al Turismo;
 - b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo;
 - c) Presidenti degli Enti Parco;
 - d) Rappresentante di Confindustria regionale;

⁹ Articolo abrogato dall' art. 9, comma 1, lett. c), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2.

¹⁰ L'art. 9, comma 1, lett. d), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "Sistemi Turistici Locali" con le parole "distretti turistici regionali".

- e) il Rappresentante della Confcommercio e di Confesercenti;
 - f) il Direttore Generale del Dipartimento Turismo;
 - g) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente.
2. Il Comitato, oltre al compito di coordinare, raccordare, monitorare e supportare i diversi *distretti turistici regionali*¹¹ della Regione, assicura, attraverso il supporto del Sistema Informativo di cui al successivo articolo 13, il coordinamento in ordine a:
- a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici;
 - b) funzionalità dell'assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese;
 - c) modalità di partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli operatori e delle associazioni di imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.
3. La Giunta regionale approva un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

Art. 10

(Sistema informativo turistico)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento del Turismo, una struttura per la gestione del sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema, che deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni, fa parte integrante del sistema informativo regionale.
2. La struttura di cui al comma precedente:
- a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;
 - b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;
 - c) verifica l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;
 - d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;
 - e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione;
 - f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore;
 - g) organizza e sviluppa servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta individuale;
 - h) promuove intese con Federazioni, Associazioni e Consorzi per l'organizzazione delle attività di cui al presente articolo.
3. In fase di prima applicazione, e per consentire l'immediato avvio delle attività del sistema informativo, il Dipartimento del Turismo si avvale, anche mediante contratti di collaborazione e previa verifica comparativa dei relativi curricula secondo le norme vigenti, delle professionalità già impegnate nelle attività dell'Osservatorio del Turismo alla data del 31 dicembre 2007.

¹¹ L'art. 9, comma 1, lett. e), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "Sistemi Turistici Locali (STL)" con le parole "distretti turistici regionali".

4. Le attività di cui al comma 2 sono rese al Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.

Art. 11

(Carta dei diritti del Turista)

1. In coerenza a quanto previsto dall'articolo 4 della [legge 29 marzo 2001, n. 135](#), la Giunta regionale redigerà apposita Carta dei Diritti del Turista che, tradotta nelle lingue più diffuse, dovrà obbligatoriamente essere esposta presso tutte le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e gli uffici di cui al successivo articolo 17. La mancata ottemperanza a tale obbligo attiverà potere sanzionatorio da parte della Regione.
2. La Carta riporterà tutte le indicazioni a tutela del turista richiamate dal citato articolo 4 della [legge 29 marzo 2001, n. 135](#), nonché le normative regionali di settore, le informazioni concernenti gli usi, le consuetudini, le tradizioni culturali e turistiche della regione ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del Sistema Turistico Regionale.
3. La Carta indicherà altresì il Numero Verde per le segnalazioni, informazioni e reclami.
4. Le Camere di commercio, operanti nella regione, singolarmente o in forma associata, costituiscono le Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese, tra imprese e utenti, inerenti la fornitura di servizi turistici.
5. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche di avvalersi delle associazioni dei consumatori.
6. Il Dipartimento del Turismo, a tutela del consumatore e dell'immagine turistica regionale svolgerà compiti di coordinamento, ispettivi e di controllo in relazione alla qualità ed efficienza dei servizi erogati dalle imprese turistiche nonché delle attività ed iniziative sostenute dalla Regione.

Art. 12

(Albergo diffuso)

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti, assume il modello dell'Albergo diffuso quale strumento di sviluppo basato sulla riqualificazione urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente e teso a valorizzare la tradizione dell'ospitalità.
2. È definito Albergo diffuso una struttura ricettiva unitaria, situata nei centri storici, le cui componenti possono essere dislocate in edifici diversi, vicini tra loro, e con servizi di bar, ristorazione, sala TV preferibilmente ubicati nello stesso stabile dov'è localizzata la *reception*.
3. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale.
4. La Regione incentiva la realizzazione dell'Albergo diffuso nei centri storici.
5. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento e previa acquisizione del parere della Commissione permanente, disciplina gli *standard* qualitativi e quantitativi dell'Albergo diffuso.

CAPO III
(Programmazione Provinciale)

Art. 13
(Programma di accoglienza del turista)

1. La Provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale.
2. La Provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il periodo di riferimento predispone il programma di accoglienza del turista e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro i 60 giorni successivi e provvede alla diffusione tramite il sistema informativo turistico di cui al precedente articolo 10.
3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:
 - a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e all'istituzione degli uffici di cui al successivo articolo 14 e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;
 - b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;
 - c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

Art. 14
(Uffici Informazione e Accoglienza Turistica)

1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l'offerta turistica calabrese, le Province istituiscono nell'ambito di ogni *distretto turistico regionale*¹² gli uffici per l'Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati:
 - a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di intrattenimento;
 - b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all'articolo 10 dei dati sul movimento turistico e sul patrimonio ricettivo;
 - c) vigilanza sulla qualità dell'offerta turistica e proposte ai Comuni per l'applicazione delle sanzioni;
 - d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a rilevanza turistica.
2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico dell'Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) la Provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:
 - a) comuni;
 - b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
 - c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo *regionale*¹³;
 - d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;
 - e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.

¹² L'art. 9, comma 1, lett. f), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "sistema locale" con le parole "distretto turistico regionale".

¹³ L'art. 14, comma 1, l.r. 19 novembre 2020, n. 22, sostituisce le parole "provinciale di cui all'articolo 16" con la parola: "regionale".

Art. 15¹⁴

(Pro-Loco)

1. *La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-Loco ed ai loro Consorzi¹⁵, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca in:*
 - a) *iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;*
 - b) *iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;*
 - c) *iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;*
 - d) *attività di assistenza e informazione turistica;*
 - e) *attività ricreative e di spettacolo;¹⁶*
 - f) *attività di socialità civica.¹⁷*
2. *Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà, previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti sentita l'UNPLI¹⁸, definiscono:*
 - a) *le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loco e dei loro Consorzi¹⁹, localizzate nei territori compresi nel distretto turistico regionale²⁰, che deve avvenire per atto pubblico o privato registrato;²¹*
 - b) *lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;*
 - c) *le procedure per la iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla [legge n. 383/2000](#);²²*
 - d) *le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;*
 - e) *l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.*
3. *La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Loco di ogni ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.*
4. *La Regione riconosce l'Unione Nazionale Pro-Loco d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell'UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali.²³*

¹⁴ Articolo abrogato dall'art. 14, comma 2, lett. a), l.r. 19 novembre 2020, n. 22.

¹⁵ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, primo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

¹⁶ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, secondo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

¹⁷ Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, terzo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

¹⁸ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, quarto alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

¹⁹ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, quinto alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

²⁰ L'art. 9, comma 1, lett. g), l.r. 25 gennaio 2019, n. 2 sostituisce le parole "Sistema Turistico Locale" con le parole "distretto turistico regionale".

²¹ Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, quinto alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

²² Le parole «alla Provincia» sono sostituite dalle parole «al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000», dall'art. 23, comma 1, sesto alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

²³ Comma sostituito dall'art. 23, comma 1, settimo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8.

Art. 16²⁴*(Albo provinciale)*

1. *Le Associazioni Pro-Loco, riconosciute ai sensi del regolamento di cui all'articolo precedente, formano l'Albo Provinciale che, a cura delle Province, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando che fino all'approvazione del citato regolamento valgono le norme attualmente in vigore.*

CAPO IV*Produzione, Organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici***Art. 17***(Agenzie di viaggio e turismo)*

1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui al successivo articolo 21.
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto.

Art. 18*(Attività delle agenzie)*

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#), nonché dal [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#) «Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso».
2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:
 - a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
 - b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
 - c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
 - d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
 - e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
 - f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;

²⁴ Articolo abrogato dall'art. 14, comma 2, lett. a), l.r. 19 novembre 2020, n. 22.

- g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
- h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
- j) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's cheque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
- k) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
- l) il servizio di informazioni in materia turistica;
- m) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
- n) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
- o) organizzazioni di attività congressuali;
- p) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Art. 19

(Procedure per apertura)

1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:
 - a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
 - b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
 - c) la denominazione dell'agenzia;
 - d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;
 - e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
 - f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
 - g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.
2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:
 - a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla [legge 19 marzo 1990, n. 55](#) e successive modifiche, di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
 - b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
 - c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 33;
 - d) la copia autenticata dell'atto costitutivo del soggetto giuridico quando il richiedente non sia persona fisica.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla Provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla Provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura.

Art. 20

(Autorizzazione)

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.
2. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura «affiliato».
3. La Provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:
 - a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 25;
 - b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico;
 - c) produrre idonea documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali accompagnata dal certificato di agibilità.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.
5. La Provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta, entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.
6. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 21

(Contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
 - a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
 - b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
 - c) il direttore tecnico.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.
3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio attività.

Art. 22

(Periodo di apertura)

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.
2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.

Art. 23*(Redazione e diffusione dei programmi)*

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al successivo comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1136 del [Codice civile](#) e devono contenere indicazioni precise su:
 - a) il soggetto produttore o organizzatore;
 - b) le date di svolgimento;
 - c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
 - d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
 - e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
 - f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
 - g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
 - h) il periodo di validità del programma;
 - i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 25 con l'indicazione dei rischi coperti;
 - j) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
 - k) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;
 - l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti, necessari all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
 - m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) e del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#);
 - n) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.
2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.
3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difforni dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) nonché al [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#).
5. I programmi, prima della stampa e della diffusione vengono comunicati alla Provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

Art. 24

(Commissioni arbitrali e conciliative)

1. La Provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato.

Art. 25

(Obbligo di assicurazione)

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a centomila euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) e dal [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#) e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla Provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.
3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.

Art. 26

(Sospensione dell'attività)

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:
 - a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
 - b) per iniziativa della Provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.
2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la Provincia provvede all'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione.

Art. 27*(Cessazione dell'attività)*

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla Provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 28*(Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo)*

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna Provincia.
2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.
3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.
4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 29²⁵*(Accesso alla professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)*

1. *La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata al direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.*
2. *Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni:*
 - a) *sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;*

²⁵ **Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 12 gennaio 2023, n. 1. Precedentemente il testo così recitava:** "Art. 29 (Direttore tecnico) 1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di scuola secondaria superiore; b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro. 2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo. 3. La commissione esaminatrice è così composta: a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente; b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame; c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame. 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale. 5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. 6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio. 7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali: a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 18; b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico; c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee."

Precedentemente l'art. 2, comma 1, l.r. 28 marzo 2012, n. 9, ha sostituito le parole: "La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Provincia alla quale appartiene il comune di residenza" **con le parole:** "La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale".

- b) *assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.*

Art. 30²⁶

(Abilitazione e requisiti del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)

1. *L'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata dalla Regione Calabria previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).*
2. *L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale, compatibilmente con le previsioni di cui all'articolo 20 del [decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79](#) (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).*

CAPO V

Professioni Turistiche

Art. 31

(Figure delle professioni turistiche)

1. *È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.*
2. *È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.*
3. *È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.*
4. *È guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale.*²⁷
5. *È animatore del patrimonio e delle risorse culturali chi, per professione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali del territorio.*²⁸

²⁶ **Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 12 gennaio 2023, n. 1. Precedentemente il testo così recitava:** "Art. 30 (Albo provinciale dei direttori tecnici) 1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici: a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 29; b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia; c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia della Calabria, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto 23 novembre 1991, n. 392; d) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Calabria, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico. 2. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della Provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.".

²⁷ **Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.**

²⁸ **Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.**

6. *[È promotore turistico delle risorse ambientali e culturali chi, per professione, promuove la mediazione delle risorse ambientali e culturali del territorio con le domande e i bisogni della loro funzione.]*²⁹
7. *[È programmatore e promotore turistico chi, per professione, progetta e promuove l'offerta turistica.]*³⁰
8. *[La Giunta regionale, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, con cadenza biennale definirà i titoli necessari per poter acquisire l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.]*³¹

Art. 32

(Competenze delle Province e della Regione)³²

1. Le Province esercitano le funzioni relative a:
 - [a) indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;]*³³
 - [b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche;]*³⁴
 - c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;
 - d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;
 - [e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.]*³⁵
2. *L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite con un regolamento da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]*³⁶
- [3. Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione.]*³⁷
- [4. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia.]*³⁸
- [5. Il rilascio dell'autorizzazione provinciale per l'esercizio della professione turistica avente validità sull'intero territorio regionale è a cura della Provincia.]*³⁹
6. *Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è di competenza della Regione Calabria, in conformità all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021.*
7. *A conclusione dell'istruttoria, la Regione Calabria rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione utilizzando un format conforme alle linee guida approvate*

²⁹ Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.

³⁰ Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.

³¹ Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.

³² L'art. 3, comma 1, l.r. 12 gennaio 2023, n. 1, sostituisce la rubrica "(Competenze delle Province)" con la seguente: "(Competenze delle Province e della Regione)".

³³ Lettera abrogata dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.

³⁴ Lettera abrogata dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.

³⁵ Lettera abrogata dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.

³⁶ Comma abrogato dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.

³⁷ Comma abrogato dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.

³⁸ Comma abrogato dall'art.7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.

³⁹ Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 16 marzo 2022.⁴⁰

Art. 33⁴¹

(Abilitazione, autorizzazione e tesserino di riconoscimento)

1. *I titolari di autorizzazione provinciale all'esercizio delle professioni turistiche, in particolare, le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici, hanno l'obbligo di portare con sé la predetta autorizzazione e un tesserino di riconoscimento e di esibirli ad ogni controllo.*
2. *I titolari di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, rilasciata dalla Regione di provenienza, hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.*

Art. 34

(Divieti)

1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

Art. 35

(Sospensione e revoca delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:
 - a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al Comune entro sessanta giorni dall'evento;
 - b) per iniziativa del Comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 34.
2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi. L'autorizzazione provinciale è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca dell'autorizzazione provinciale sono adottati dal Comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle Province.

⁴⁰ **Commi 6 e 7 aggiunti dall'art. 3, comma 2, l.r. 12 gennaio 2023, n. 1.**

⁴¹ **Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 12 gennaio 2023, n. 1. Precedentemente il testo così recitava:** "Art. 33 (L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento) 1. I titolari di autorizzazione provinciale per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo. 2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.".

Art. 36*(Sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 31, senza essere in possesso della relativa autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una autorizzazione provinciale non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca l'autorizzazione provinciale a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 32 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 31 si avvalga di soggetti non muniti di autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva.
6. Le sanzioni sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

Art. 37*(Reclami e vigilanza)*

1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla Provincia.
2. La Provincia, sentito il titolare dell'autorizzazione provinciale, decide sul reclamo entro sessanta giorni.
3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal Comune competente per territorio.

Art. 38*(Inapplicabilità)*

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

TITOLO II

Norme finali**Art. 39***(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogate:
 - a) [legge regionale 31 agosto 1973, n. 15](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) [legge regionale 2 giugno 1980, n. 23](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) [legge regionale 19 aprile 1983, n. 16](#) e successive modifiche ed integrazioni;⁴²
 - d) [legge regionale 28 marzo 1985, n. 13](#) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del Titolo VIII;
 - e) [legge regionale 8 aprile 1988, n. 11](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) [legge regionale 7 marzo 1995, n. 5](#) e successive modifiche ed integrazioni;
 - g) [legge regionale 10 aprile 1995, n. 13](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 40*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁴² Lettera modificata dall'art. 7, comma 1, lettera c), l.r. 12 dicembre 2008, n. 40, che ha soppresso le parole "Titolo II", indicate erroneamente in quanto la l.r. 16/1983 non contiene partizioni superiori all'articolo. L'abrogazione, pertanto, per come confermato dalla soppressione delle suddette parole, si riferisce all'intero testo della l.r. 16/1983.

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura denominata qui di seguito UNESCO,

riunitasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003, nella sua trentaduesima sessione,

con riferimento agli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, in particolare alla Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948, al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 e al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,

considerando l'importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo, come sottolineato nella Raccomandazione UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002 adottata dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura,

considerando la profonda interdipendenza fra il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali,

riconoscendo che i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali,

consapevoli della volontà universale e delle preoccupazioni comuni relative alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'umanità,

riconoscendo che le comunità, in modo particolare le comunità indigene, i gruppi e in alcuni casi gli individui, svolgono un ruolo importante per la salvaguardia, la manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità culturale e la creatività umana,

notando il considerevole impatto delle attività dell'UNESCO nello stabilire strumenti legislativi per la tutela del patrimonio culturale, in particolare la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e dei beni naturali del 1972,

notando inoltre che tuttora non esiste alcuno strumento per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,

considerando che gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni esistenti relative ai beni culturali e naturali necessitano di essere effettivamente arricchiti e completati per mezzo di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale,

¹ Dal testo originale francese.

considerando il bisogno di creare una maggiore consapevolezza, soprattutto fra le generazioni più giovani, riguardo alla rilevanza del patrimonio culturale immateriale e alla sua salvaguardia,

ritenendo che la comunità internazionale dovrebbe contribuire, assieme agli Stati contraenti, alla presente Convenzione per salvaguardare tale patrimonio culturale in uno spirito di cooperazione e di assistenza reciproca,

ricordando i programmi dell'UNESCO relativi al patrimonio culturale immateriale, in particolare la proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità,

considerando il rilevante ruolo del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore per riavvicinare gli esseri umani e assicurare gli scambi e l'intesa fra di loro,

adotta la presente Convenzione il 17 ottobre 2003.

Sezione 1: Norme generali

Art. 1 Scopi della Convenzione

Gli scopi della presente Convenzione sono di:

- a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati;
- c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
- d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione,

1. per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il “patrimonio culturale immateriale” come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l’altro nei seguenti settori:

- a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- b) le arti dello spettacolo;
- c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
- d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;
- e) l’artigianato tradizionale.

3. Per “salvaguardia” s’intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.

4. Per “Stati contraenti” s’intendono gli Stati vincolati dalla presente Convenzione e per i quali la presente Convenzione è in vigore.

5. La presente Convenzione si applica *mutatis mutandis* ai territori di cui all’articolo 33 che divengono Stati contraenti della presente Convenzione conformemente alle condizioni stabilite in detto articolo. In questo contesto l’espressione “Stati contraenti” si riferisce anche a questi territori.

Art. 3 Relazioni con altri strumenti internazionali

Nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di

- a) alterare lo status o di diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati parte del patrimonio mondiale secondo la Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a cui una parte del patrimonio culturale immateriale è direttamente associata; o
- b) pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte.

Sezione 2: Organi della Convenzione

Art. 4 Assemblea generale degli Stati contraenti

1. Viene istituita un’Assemblea generale degli Stati contraenti, di seguito denominata “l’Assemblea generale”. L’Assemblea generale è l’organismo sovrano della presente Convenzione.

2. L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se così decide o su richiesta sia del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale o di almeno un terzo degli Stati contraenti.

3. L'Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

Art. 5 Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Viene qui istituito nell'ambito dell'UNESCO un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in seguito denominato "il Comitato". Esso sarà composto dai rappresentanti di 18 Stati contraenti che vengono nominati dagli Stati contraenti riuniti in Assemblea generale dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore conformemente all'articolo 34.

2. Il numero di Stati membri del Comitato sarà aumentato a 24 non appena 50 Stati contraenti avranno aderito alla presente Convenzione.

Art. 6 Elezione e mandato degli Stati membri del Comitato

1. L'elezione degli Stati membri del Comitato si basa sui principi di un'equa alternanza e rappresentanza geografica.

2. Gli Stati membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni dagli Stati contraenti della presente Convenzione che si riuniscono in Assemblea generale.

3. Tuttavia, il mandato di almeno metà degli Stati membri del Comitato eletti al momento della prima elezione è limitato a due anni. Questi Stati saranno scelti mediante estrazione a sorte durante la prima elezione.

4. Ogni due anni, l'Assemblea generale rinnoverà metà degli Stati membri del Comitato.

5. Essa eleggerà inoltre tutti gli Stati membri del Comitato necessari per occupare i posti vacanti.

6. Uno Stato membro del Comitato non può essere eletto per due mandati consecutivi.

7. Gli Stati membri del Comitato sceglieranno fra i loro rappresentanti le persone qualificate nei vari settori del patrimonio culturale immateriale.

Art. 7 Compiti del Comitato

Fatte salve tutte le altre competenze assegnate al Comitato dalla presente Convenzione, i compiti di quest'ultimo consistono nel:

- a) promuovere gli obiettivi della presente Convenzione nonché sostenere e sorvegliare la sua attuazione;
- b) consigliare sulle migliori prassi da seguire e formulare raccomandazioni sulle misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- c) elaborare e sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione un progetto per l'uso delle risorse del Fondo, conformemente all'articolo 25;
- d) cercare il modo di accrescere le risorse e adottare tutte le misure necessarie a tal fine, in conformità con l'articolo 25;

- e) elaborare e sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione direttive operative ai fini dell'attuazione della presente Convenzione;
- f) esaminare, conformemente all'articolo 29, i rapporti sottoposti dagli Stati contraenti e riepilgarli per l'Assemblea generale;
- g) esaminare le richieste presentate dagli Stati contraenti e decidere, in merito conformemente ai criteri di selezione oggettivi che il Comitato dovrà stabilire e che saranno approvati dall'Assemblea generale per:
 - i) l'iscrizione nelle liste e le proposte menzionate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18;
 - ii) la concessione dell'assistenza internazionale conformemente all'articolo 22.

Art. 8 Metodi di lavoro del Comitato

1. Il Comitato dovrà rispondere all'Assemblea generale; esso farà rapporto alla stessa su tutte le sue attività e decisioni.
2. Il Comitato adotterà il suo regolamento interno con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.
3. Il Comitato può istituire, su base temporanea, qualsiasi organo consultivo che ritiene necessario per svolgere le sue mansioni.
4. Il Comitato può invitare alle sue riunioni qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché persone fisiche aventi una competenza consolidata nei vari settori del patrimonio culturale immateriale, al fine di consultarli su questioni specifiche.

Art. 9 Accreditoamento delle organizzazioni consultive

1. Il Comitato proporrà all'Assemblea generale l'accreditoamento di organizzazioni non governative aventi una fondata competenza nel settore del patrimonio culturale immateriale, per esercitare una funzione consultiva presso il Comitato.
2. Il Comitato proporrà inoltre all'Assemblea generale i criteri e le modalità di tale accreditoamento.

Art. 10 Il Segretariato

1. Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell'UNESCO.
2. Il Segretariato preparerà la documentazione dell'Assemblea generale e del Comitato nonché l'ordine del giorno delle loro riunioni e provvederà all'attuazione delle loro decisioni.

Sezione 3: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale

Art. 11 Ruolo degli Stati contraenti

Ciascuno Stato contraente:

- a) adotterà i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio;
- b) fra le misure di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, individuerà e definirà i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti.

Art. 12 Inventari

1. Al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.

2. Ciascuno Stato contraente sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato, in conformità con l'articolo 29, fornendogli così le informazioni rilevanti riguardo a tali inventari.

Art. 13 Altre misure di salvaguardia

Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, ciascuno Stato contraente compirà ogni sforzo per:

- a) adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione;
- b) designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio;
- c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del patrimonio culturale immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale in pericolo;
- d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:
 - i) favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell'ambito di "forum" e spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione;
 - ii) garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale;

- iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l'accesso agli stessi.

Art. 14 Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità

Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per:

- a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante:
 - i) programmi di educazione, di sensibilizzazione e d'informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani;
 - ii) programmi specifici di educazione e di formazione nell'ambito delle comunità e dei gruppi interessati;
 - iii) attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e della ricerca scientifica;
 - iv) mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;
- b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione;
- c) promuovere l'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale.

Art. 15 Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui

Nell'ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ciascuno Stato contraente farà ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.

Sezione 4: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale

Art. 16 Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità

1. Al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e d'incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale, il Comitato, su proposta degli Stati contraenti interessati, istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all'Assemblea generale, per approvazione, i criteri relativi all'istituzione, all'aggiornamento e alla pubblicazione di tale Lista rappresentativa.

Art. 17 Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato

1. Al fine di adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia, il Comitato istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato e iscriverà tale patrimonio nella Lista, su richiesta dello Stato contraente interessato.

2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all'Assemblea generale, per approvazione, i criteri per l'istituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione di questa Lista.

3. In casi di estrema urgenza, i cui criteri obbiettivi saranno approvati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato, il Comitato può iscrivere una voce del patrimonio culturale in oggetto nella Lista di cui al paragrafo 1, previa consultazione con lo Stato contraente interessato.

Art. 18 Programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Sulla base delle proposte presentate dagli Stati contraenti e conformemente ai criteri che dovranno essere definiti dal Comitato e approvati dall'Assemblea generale, il Comitato selezionerà e promuoverà periodicamente progetti, programmi e attività nazionali, subregionali e regionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che a suo avviso meglio riflettono i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, tenuto conto delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo.

2. A tal fine il Comitato riceverà, esaminerà e approverà le richieste di assistenza internazionale degli Stati contraenti per l'elaborazione di tali proposte.

3. Il Comitato accompagnerà la realizzazione di tali progetti, programmi e attività, divulgando le prassi migliori secondo le modalità da lui determinate.

Sezione 5: Cooperazione e assistenza internazionali

Art. 19 Cooperazione

1. Ai fini della presente Convenzione, la cooperazione internazionale comprende, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di esperienze, di iniziative congiunte, nonché l'istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro sforzi volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale.

2. Fatte salve le disposizioni della loro legislazione nazionale e del diritto e delle prassi consuetudinarie, gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d'interesse generale per l'umanità e a tal fine essi

s'impegnano a cooperare a livello bilaterale, subregionale, regionale e internazionale.

Art. 20 Obiettivi dell'assistenza internazionale

L'assistenza internazionale può essere concessa per i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia del patrimonio immateriale iscritto nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato;
- b) preparazione degli inventari ai sensi degli articoli 11 e 12;
- c) supporto per programmi, progetti e attività intraprese a livello nazionale, subregionale e regionale al fine di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- d) ogni altro scopo che il Comitato potrebbe ritenere necessario.

Art. 21 Forme di assistenza internazionale

L'assistenza concessa dal Comitato a uno Stato contraente sarà disciplinata dalle direttive operative previste all'articolo 7 e dall'accordo di cui all'articolo 24 della Convenzione e potrà assumere le seguenti forme:

- a) studi concernenti i vari aspetti della salvaguardia;
- b) messa a disposizione di esperti e di specialisti;
- c) formazione di tutto il personale necessario;
- d) elaborazione di misure normative o altre;
- e) creazione e gestione di infrastrutture;
- f) fornitura di attrezzatura e know-how;
- g) altre forme di assistenza tecnica e finanziaria, ivi compresa, ove appropriata, la concessione di prestiti a tassi d'interesse contenuti e di donazioni.

Art. 22 Condizioni che disciplinano l'assistenza internazionale

1. Il Comitato istituirà la procedura per esaminare le richieste di assistenza internazionale e specificherà quali sono le informazioni da includere nelle richieste, come i provvedimenti previsti e gli interventi richiesti, assieme a una valutazione del loro costo.
2. In situazioni di emergenza, le richieste di assistenza saranno esaminate dal Comitato a titolo prioritario.
3. Al fine di pervenire a una decisione, il Comitato effettuerà gli studi e le consultazioni che ritiene necessari.

Art. 23 Richieste di assistenza internazionale

1. Ogni Stato contraente può sottoporre al Comitato una domanda di assistenza internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio.
2. Questa domanda può altresì essere sottoposta da due o più Stati contraenti.
3. La domanda includerà le informazioni previste dall'articolo 22, paragrafo 1, assieme alla documentazione necessaria.

Art. 24 Ruolo degli Stati contraenti beneficiari

1. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza internazionale concessa sarà regolamentata per mezzo di un accordo fra lo Stato contraente beneficiario e il Comitato.
2. In linea di massima, lo Stato contraente beneficiario parteciperà, entro i limiti delle sue risorse, al costo delle misure di salvaguardia per le quali è fornita un'assistenza internazionale.
3. Lo Stato contraente beneficiario sottoporrà al Comitato un rapporto sull'uso che viene fatto dell'assistenza fornita per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Sezione 6: Fondo per il patrimonio culturale immateriale

Art. 25 Natura e risorse del Fondo

1. È istituito un "Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" denominato qui di seguito "Il Fondo".
2. Il Fondo sarà costituito da fondi d'investimento, in conformità con il Regolamento finanziario dell'UNESCO.
3. Le risorse del Fondo sono costituite da:
 - a) contributi degli Stati contraenti;
 - b) fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell'UNESCO;
 - c) contributi, donazioni o lasciti eventualmente forniti da:
 - i) altri Stati;
 - ii) organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, nonché altre organizzazioni internazionali;
 - iii) organismi pubblici o privati, persone fisiche;
 - d) qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;
 - e) fondi ottenuti per mezzo di raccolte di fondi e derivanti da eventi organizzati a vantaggio del Fondo;

- f) qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo elaborato dal Comitato.
- 4. L'uso delle risorse da parte del Comitato sarà deciso in base a direttive stabilite dall'Assemblea generale.
- 5. Il Comitato può accettare contributi e altre forme di assistenza per scopi generali e specifici che si riferiscono a determinati progetti, purché tali progetti siano stati approvati dal Comitato.
- 6. Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo, che sia incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione, può essere imposta per i contributi erogati al Fondo.

Art. 26 Contributi degli Stati contraenti al Fondo

- 1. Fatto salvo qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati contraenti della presente Convenzione s'impegnano a versare al Fondo, almeno ogni due anni, un contributo il cui ammontare – stabilito sotto forma di una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati – sarà fissato dall'Assemblea generale. Questa decisione dell'Assemblea generale sarà adottata dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti che non hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso il contributo dello Stato contraente potrà superare l'1 per cento del contributo al bilancio preventivo regolamentare dell'UNESCO.
- 2. Tuttavia, ciascuno Stato di cui all'articolo 32 o all'articolo 33 della presente Convenzione può dichiarare, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non intende essere vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
- 3. Uno Stato contraente della presente Convenzione che ha reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo si sforzerà di ritirare tale dichiarazione mediante una notifica al Direttore generale dell'UNESCO. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione non avrà effetto per quanto riguarda il contributo dovuto dallo Stato fino alla data in cui si apre la successiva sessione dell'Assemblea generale.
- 4. Per consentire al Comitato di pianificare efficacemente le sue operazioni, i contributi degli Stati contraenti della presente Convenzione che hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo saranno pagati su base regolare almeno una volta ogni due anni e dovrebbero avvicinarsi il più possibile ai contributi di cui sarebbero stati debitori se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
- 5. Ogni Stato contraente della presente Convenzione che si trova in arretrato con il pagamento dei suoi contributi obbligatori o volontari per l'anno in corso e per l'anno civile immediatamente precedente non sarà eleggibile in quanto membro del Comitato; questa disposizione non si applica alla prima elezione. Il mandato di tale Stato già membro del Comitato terminerà alla data delle elezioni stabilita all'articolo 6 della presente Convenzione.

Art. 27 Contributi volontari supplementari al Fondo

Gli Stati contraenti che desiderano fornire contributi volontari oltre a quelli previsti dall'articolo 26 informeranno al più presto il Comitato in modo da consentirgli di pianificare di conseguenza le sue attività.

Art. 28 Campagne internazionali per la raccolta di fondi

Gli Stati contraenti forniranno nella misura del possibile il loro supporto alle campagne per la raccolta di fondi organizzate a vantaggio del Fondo sotto gli auspici dell'UNESCO.

Sezione 7: Rapporti

Art. 29 Rapporti degli Stati contraenti

Gli Stati contraenti sottoporranno al Comitato, nel rispetto delle forme e della periodicità definite del Comitato, rapporti sulle misure legislative, amministrative e le altre misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 30 Rapporti del Comitato

1. Sulla base delle sue attività e dei rapporti degli Stati contraenti di cui all'articolo 29, il Comitato presenterà un rapporto a ciascuna delle sessioni dell'Assemblea generale.
2. Il rapporto sarà sottoposto all'attenzione della Conferenza generale dell'UNESCO.

Sezione 8: Disposizioni transitorie

Art. 31 Relazione con la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità

1. Il Comitato inserirà nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità le voci proclamate "capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità" prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. La loro integrazione nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità non pregiudicherà in alcun modo i criteri per le future iscrizioni decise in conformità all'articolo 16, paragrafo 2.
3. Nessuna ulteriore proclamazione potrà essere effettuata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32 Ratifica, accettazione o approvazione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati membri dell'UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 33 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati non membri dell'UNESCO che sono invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell'UNESCO.
2. La presente Convenzione sarà altresì aperta all'adesione dei territori che beneficiano di un'autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in questi ambiti.
3. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 34 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altro Stato contraente entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 35 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:

- a) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende della competenza dal potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale saranno gli stessi degli Stati contraenti che non sono Stati federali;
- b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza di tutte le unità costitutive quali Stati, paesi, province o cantoni che non sono tenute, in virtù del regime costituzionale della Federazione, a prendere misure legislative, il Governo federale informerà le autorità competenti delle unità costitutive tali Stati,

paesi, province o cantoni delle disposizioni in questione con un parere favorevole all'adozione.

Art. 36 Denuncia

1. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione.
2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.
3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato contraente denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

Art. 37 Funzioni del depositario

In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell'UNESCO, informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri di cui all'articolo 33, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione menzionati agli articoli 32 e 33 e delle denunce previste all'articolo 36.

Art. 38 Emendamenti

1. Uno Stato contraente può, mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmetterà questa comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà degli Stati contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale presenta tale proposta alla sessione successiva dell'Assemblea generale per discussione ed eventuale adozione.
2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti.
3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Per gli Stati contraenti che li hanno ratificati, accettati o vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi degli Stati contraenti. Successivamente, per ciascuno Stato contraente che ratifica, accetta, approva o aderisce a un emendamento, tale emendamento entra in vigore tre mesi dopo che lo Stato contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all'articolo 5 riguardanti il numero degli Stati membri del Comitato. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un'intenzione diversa, è considerato:

- a) Stato contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e
- b) Stato contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Stato contraente non vincolato da tali emendamenti.

Art. 39 Testi autorevoli

La presente Convenzione è stata redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese, russa, i sei testi facenti ugualmente fede.

Art. 40 Registrazione

In conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'UNESCO.